



**Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana  
della Mobilità e del Centro Storico  
Ufficio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori  
e Riqualificazione di Beni Immobili di Interesse  
Storico-Monumentale**

**ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E  
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE SOTTOPOSTO AI  
VINCOLI DI TUTELA DEL CODICE DEI BB.CC.**

**C.U.P. D71E25000070004 - CIG .....**

**AII. 6 PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA**

**Coordinatore della progettazione**  
arch. Stefano Gueli

**Progettisti**

arch. Angela Gebbia  
arch. Manfredi Magno  
arch. Maria Giuliana Zichichi  
geom. Baldassare Catalano

**Responsabile Unico del Progetto**  
ing. Michele Milano

**Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione**  
arch. Stefano Gueli

Revisione giugno 2025

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E IL COORDINAMENTO

### **1. PREMESSA**

Con incarico del Capo Area dei lavori Pubblici e Manutenzione, giusta D.D. n° 3140 del 28/02/2025 il sottoscritto, arch. Stefano Gueli , è stata nominata Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione per il progetto dell' *“Accordo Quadro di manutenzione, conservazione e salvaguardia del patrimonio comunale sottoposto ai vincoli di tutela del codice dei BB.CC.”*, e che ai sensi del Decreto Legislativo n.36/2023 che regola la normativa sui lavori pubblici, occorre in fase di redazione del progetto individuare le Prescrizioni e Disposizioni per la Sicurezza e il Coordinamento.

### **2. DATI DEL CANTIERE**

**Denominazione:** *Accordo Quadro : “Accordo Quadro di manutenzione, conservazione e salvaguardia del patrimonio comunale sottoposto ai vincoli di tutela del codice dei BB.CC.”*,

**anno 2026, di competenza dell'Ufficio Centro Storico - Comune di Palermo.**

**Importo complessivi dei lavori:** € 9.000.000,00

**Importo Oneri sicurezza:** € 1.350.000,00

**Somme a Disposizione dell'Amm.** € 3.000.000,00

**Importo complessivo dell'A.O.:** € 12.000.000,00

**Identificazione dell'area di cantiere:** I lavori verranno realizzati nella Città di Palermo prevalentemente nel Centro Storico, Netto Storico e ove occorre il pronto intervento eventualmente, su disposizione del dirigente, anche in altri quartieri della Città.

### **3. AREA DESTINATA ALL'INTERVENTO**

L'Attività di Manutenzione” è finalizzata al mantenimento dello stato funzionale degli immobili dell'Amministrazione comunale e comprende l'esecuzione di opere di manutenzione preventiva e programmata. Le attività di verifica e/o controllo e/o monitoraggio e/o manutenzione, sono volte a garantire la fruibilità dell'immobile attraverso la programmazione delle lavorazioni nel rispetto di un elenco delle priorità, che trova applicazione nel presente appalto.


Nel caso di opere non programmabili e non preventivabili, per far fronte ad eventuali emergenze che dovessero sorgere, si attiva il presente strumento operativo attraverso il pronto intervento.

Gli interventi previsti attengono ad immobili comunali di interesse storico-artistico; pertanto sono soggetti anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e alle attività di controllo della competente Soprintendenza BB.CC.AA..

È comunque previsto l'impiego di tecniche e materiali compatibili con le finalità del pronto intervento e sarà cura della Direzione dei lavori del presente progetto richiedere, ogni volta che si renda necessario per ottemperare agli obblighi di legge, l'istanza ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 27 del Codice dei Beni Culturali e l'attivazione dell'Alta Sorveglianza

per specifici interventi.

**PLANIMETRIA** Vedi allegato 7 – PLANIMETRIA GENERALE INDIVIDUAZIONE IMMOBILI



#### 4. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA

Oggetto del presente Accordo Quadro è l'affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione e per le attività di pronto intervento di non particolare complessità finalizzati alla tutela degli immobili, della pubblica incolumità e dell'igiene pubblica e dei lavoratori.

Le tipologie degli interventi possono riassumersi in:

1. manutenzione delle coperture e del sistema di smaltimento acque meteoriche, ripristini di muratura, tinteggiatura e minuto mantenimento di impianti idrici- elettrici - tecnologici in genere e opere di pronto intervento;
2. manutenzione e/o sostituzione degli infissi in legno, rifacimento di elementi in ferro e/o ghisa;
3. opere di "pronto intervento" realizzate mediante opere provvisorie e di carattere

strettamente emergenziale su elementi accessori, finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza sull'immobile.

## **5. RECAPITI TELEFONICI**

COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO UFFICIO CENTRO'STORICO

RECAPITO COMMITTENTE: 091.7406872

RESPONSABILE Unico del Procedimento DEI LAVORI: ING: MICHELE MILANO

RECAPITO RESPONSABILE DEI LAVORI: n. 091.7406806

COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE: ARCH STEFANO GUELI

RECAPITO COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:

FORO UMBERTO In. 14 – Telef. 091.7406872

## **6. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CATEGORIE DI LAVORI SUDDIVISE PER**

### **FASI**

Elenco interventi:

- Installazione cantiere;
- Lavori di edilizia in genere;
- Lavori di restauro conservativo;
- Lavori di manutenzione impiantistica idraulica e antincendio;
- Lavori di manutenzione di impianti elettrici ed gas, e riscaldamento;
- Pronto intervento;
- Opere provvisoriale di sicurezza;
- Lavori in economia;
- Bonifica amianto: sono previste le seguenti lavorazioni:
  - rimozione di tubi, lastre, coppi, serbatoi contenenti amianto;
  - Imballaggio – confinamento materiali contenenti amianto;
  - Trasporto a discarica amianto;
  - Pulitura cantiere da residui di amianto;
- Smobilizzo del cantiere.

## **7. MOTIVAZIONI**

Nel rispetto del D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii D.Lgs. N.106.del 03 agosto 2009, con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS - si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrano negli obblighi riepilogati nello schema che segue

e che si propone venga applicato nell'iter di progettazione e di esecuzione dell'Opera:

### **CANTIERE CON PIU' DI 200 UOMINI/GIORNO**

nel quale sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese (\*)

(\*) Occorre rammentare che qualsiasi Ditta o Lavoratore autonomo che interverrà nel corso dei lavori è considerato Impresa. E come ipotesi di lavoro non si può escludere (nei termini di legge) che l'Impresa che si aggiudicherà i lavori faccia ricorso all'intervento di altre Ditte per l'esecuzione di particolari lavori.

### **DEFINIZIONI**

Disposizioni preliminari art. 89 del DLgs 81/08 e ss.mm. ed ii.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

- a) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- b) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo DLgs n.36/2023, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
- c) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- d) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- f) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- g) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige,

in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a);

- h) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- i) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
- j)

### **FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA**

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 pianificazione dell'esecuzione in condizioni contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a) che redigerà l'aggiornamento alle indicazioni e prescrizioni della sicurezza e il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) nella fase di progetto esecutivo.

### **PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI**

Il Committente o il Responsabile dei lavori

- verifica l'idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi (DLgs 81/08, art. 91, comma 9, lettera a);
- richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e casse edili + una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- trasmette alla A.U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la NOTIFICA PRELIMINARE, elaborata conformemente all'Allegato III.

L'Impresa appaltatrice:

- almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS)(Art. 100 comma 4 del DLgs 81/08) e ss.mm.ii..

### **FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA**

#### **Documentazione da tenere in cantiere**

Copia del progetto e autorizzazioni. Copia della denuncia delle opere in cemento armato.

Documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche Verbali di ispezione degli organi di vigilanza. Libretto del ponteggio metallico. Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 lt. Autocertificazione dei costruttori per gli elevatori a cavalletto e betoniere. Copia delle comunicazione inoltrata all'ente gestore per i lavori in vicinanza di linee o condutture di servizi pubblici (energia elettrica, metano, ecc.). Schede tossicologiche dei materiali impiegati. Registro delle vaccinazioni antitetaniche. Registro delle visite mediche.

**Documenti da allegare al presente piano:**

- ✓ Planimetria della zona interessata dal cantiere.
- ✓ Documentazione di sicurezza e salute.
- ✓ Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:-
- ✓ Rapporto di valutazione del rischio rumore ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- ✓ Programma delle demolizioni se sono di estesa dimensione.
- ✓ Piano di intervento per la rimozione di eventuali opere contenente amianto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- ✓ Piano antinfortunistico per le eventuali opere prefabbricate.
- ✓ Registro degli infortuni vidimato dalla competente Asl.
- ✓ Documento che attesti l'idoneità sanitaria dei lavoratori in relazione alla mansione svolta.
- ✓ Rapporto di valutazione per l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- ✓ Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- ✓ Documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008.
- ✓ Documento che fornisca indicazioni circa il contratto collettivo dei lavoratori.
- ✓ Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti.
- ✓ Copia dell'iscrizione alla camera di commercio dell'impresa. Documenti relativi ai ponteggi
- ✓ Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante.
- ✓ Progetto e disegno esecutivo dei ponteggi se di altezza superiore a 20 metri a firma di un Ingegnere o Architetto abilitato o se inferiore ai 20 mt ma in difformità a quanto indicato sullo schema di montaggio riportato sul libretto.

- ✓ Disegno esecutivo dei ponteggi se di altezza inferiore a 20 metri a firma del responsabile di cantiere. Documenti relativi agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg
- ✓ Libretto dell'apparecchio o copia della documentazione della richiesta all'ISPESL di prima omologazione.
- ✓ Copia della richiesta all'ARPA di verifica dell'apparecchio di sollevamento a seguito di suo trasferimento in cantiere.
- ✓ Documento che comprovi l'avvenuta verifica trimestrale delle funi dell'apparecchio di sollevamento. Documenti relativi agli impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, rischio di incendio, impianti a pressione
- ✓ Copia della verifica e della denuncia dell'impianto di terra (modello B o A ISPESL).
- ✓ Calcolo della probabilità di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di un esperto qualificato e se necessario, copia della verifica e della denuncia dell'impianto a protezione contro le scariche atmosferiche (modello C ISPESL).
- ✓ Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte rilasciata dall'installatore.

**Durante la realizzazione dei lavori si necessita la :**

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

N.B.

- Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.
- Il POS sostituisce la "Valutazione dei rischi" ed il "Documento" dell'ex D.Lgs 626/94 ora

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.” limitatamente al Cantiere.

## **8. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

Le prime indicazioni sulla Sicurezza dei lavoratori in ordine ai lavori da realizzare nell'accordo Quadro, dal momento che il CME in questa fase non è definitivo, e solo a seguito della aggiudicazione dell'appalto si dovranno redigere dei progetti esecutivi con l'indicazione delle misure di prevenzione e delle interferenze secondo il D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Considerati gli immobili e l'area su cui si interviene e le lavorazioni da eseguire, nel progetto si rende necessario dare delle prime indicazioni e disposizioni sulla realizzazione delle opere relativamente all'aspetto della Sicurezza dei lavoratori.

Per quanto riguarda gli scavi per la realizzazione degli impianti si prevedono scavi non oltre 2,00 mt, quindi non vi saranno opere aggiuntive di prevenzioni e protezioni. Le opere da realizzare in elevazioni sono realizzate con elevatore mobile “Tipo Ragno”, “Elevatori” o “Ponteggi”, pertanto non occorrono misure e strumenti aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori.

Per le opere da realizzare su tetti a falde o comunque inclinati occorrerà prevedere per la sicurezza degli operai la linea vita temporanea oltre ad altre misure tipo ringhiere da valutare secondo l'altezza dell'immobile, l'ubicazione, ed altri parametri che di volta in volta si verificheranno.

Per gli interventi da realizzare all'interno di strutture o U.P. con personale interno, bisognerà valutare ogni qual volta necessita, di procedere, da parte del CSE ad una convocazione formale di riunione di Coordinamento e Cooperazione alla presenza del datore di Lavoro/Preposto e l'RSPP nominato per l'U.P. in questione, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

## **9. OPERE DI SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI**

L'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. ed ii. “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, che ha recepito interamente il DPR 222 del 03.07.2003, ha delineato esattamente sia i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza sia gli specifici elementi da considerare ai fini della determinazione della Stima dei Costi per la Sicurezza.

In particolare il punto 4 del suddetto allegato ne effettua una precisa elencazione, ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, individuando esattamente gli elementi che vanno stimati nei costi della sicurezza per tutta la durata del cantiere.

Per la stima dei costi dalla Sicurezza per singole lavorazioni è stato non avendo ad oggi un CME definito, per l'elaborazione sono stati considerati: i luoghi di lavori, i rischi, le tipologie dei lavori previsti e le possibili quantità, calcolando orientativamente la percentuale di incidenza sulle

lavorazioni. I “costi della sicurezza” determinati e non soggetta a ribasso d’asta, rappresenteranno in questa fase una progettuale, del 15% dell’importo totale del computo metrico estimativo che verrà redatto nella fase esecutiva dei Contratti Attuativi.

Ai sensi dell’allegato XV del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., il Coordinatore della Sicurezza visti i lavori da eseguire con il pronto intervento occorrerà di volta in volta per ciascun lavoro prevedere le misure di sicurezza e coordinamento o se necessario valutare la redazione del DUVRI.

Riguardo i lavori di bonifica, smaltimento e trasporto dell’amianto occorre un Piano di lavoro (art. 256 D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) che di seguito vengono descritti:

I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all’ “Albo nazionale gestori ambientali”, categoria 10 (art. 212 D.Lgs. 152/06). Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti. Il datore di lavoro della ditta esecutrice, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta il piano di lavoro a SPISAL Casi di urgenza La normativa (art. 256 c. 5 D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) prevede che l’obbligo del preavviso di 30 giorni non si applichi nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi nel piano di lavoro, oltre alla data, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività. A titolo esemplificativo si ritiene che detti casi debbano riguardare:

- situazioni di rischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare l’esigenza di un intervento sollecito;
- situazioni in cui l’intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente documentati dal committente, in particolare per garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali;
- presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l’intervento di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;
- interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel corso di attività di cantiere. Il piano di lavoro non sostituisce il P.O.S. (allegato XV D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell’intestazione e nei contenuti. Il piano di lavoro soddisfa l’adempimento della notifica [art. 250 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.]. Il piano, in particolare, prevede e contiene le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente esterno e le informazioni sui seguenti punti (di seguito allegati alla voce “Contenuti piani di lavoro”):

- a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un

- rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale: lo standard di protezione dei DPI respiratori è fissato in 10 ff/litro (0,01 ff/cm<sup>3</sup>), pari a un decimo del valore limite [art. 251 comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.], ferma restando l'opportunità di mantenere l'obiettivo di protezione a 2 ff/litro quando realizzabile;
  - c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
  - d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
  - e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  - f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254 D.Lgs. 81/08, delle misure di cui all'art. 255 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
  - g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; la data di inizio dei lavori indicata sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto a tale data.
  - h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
  - i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
  - j) l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e). I contenuti del piano sono commisurati alle potenzialità di rischio delle diverse tipologie di bonifica, riassumibili nelle macro categorie: • cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il confinamento statico e dinamico, come nel caso delle bonifiche su materiali friabili o resi tali dalle tecniche di rimozione; • cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il solo confinamento statico; • cantieri che non prevedono confinamento, come nel caso della rimozione di materiali compatti; • interventi su manufatti contenenti amianto con tecnica del glove-bag. Dove si presenta il piano di lavoro il piano di lavoro si può inviare per posta ordinaria, posta certificata o presentare direttamente alla segreteria SPISAL negli orari di apertura al pubblico.

Tempi di attesa L'impresa può iniziare i lavori trascorsi 30 giorni dall'invio del piano allo SPISAL qualora non siano pervenuti, durante tale periodo, comunicazioni o prescrizioni da parte dello SPISAL. Come data di inizio dei lavori sarà considerata quella obbligatoriamente indicata nel piano di lavoro, eventuali comunicazioni correttive dovranno pervenire con due giorni di anticipo rispetto a tale scadenza, esclusi festivi e prefestivi. Restituzione dei locali in cui è avvenuta la rimozione A termini di legge (D.Lgs. 81/2008 art. 256 comma 4c), per ogni attività di demolizione o rimozione di amianto, i piani di lavoro presentati debbono prevedere anche le modalità di verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine del cantiere.

In forza di questa norma il datore di lavoro della ditta esecutrice, al termine dei lavori di bonifica, ha l'obbligo di verificare l'assenza di esposizione residua con metodologie idonee per ogni specifico contesto. In caso di bonifiche di materiali friabili effettuate all'interno di strutture edilizie aperte al pubblico o di utilizzazione collettiva, al fine di consentire la "Certificazione di restituibilità" (D.M. 6 settembre 1994; D.G.R. n° 265 del 15-3-2011), la ditta esecutrice dovrà comunicare a SPISAL le seguenti ulteriori informazioni: • date di effettuazione del sopralluogo visivo finale e dei monitoraggi in SEM; • verbale del sopralluogo visivo finale, effettuato da laboratorio accreditato, che certifichi l'assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata; • relazione sul campionamento aggressivo che indichi le modalità di disturbo delle superfici, l'eventuale utilizzo di ventilatori, il numero e le superfici dei locali da restituire, il numero di campionamenti effettuati per ogni locale; • risultato dei monitoraggi di riconsegna in SEM. L'eventuale decisione di eseguire direttamente questi accertamenti da parte di SPISAL sarà preventivamente comunicata. Tale metodologia di campionamento è consigliabile anche quando vengano realizzati interventi su materiale in matrice compatta rimosso da particolari ambienti pubblici (es. scuole, ospedali). Tariffa Le prestazioni svolte da personale della ULSS al fine della "Certificazione di restituibilità" (certificazione, eventuale sopralluogo visivo finale, campionamento ambientale e analisi) rientrano nell'ambito delle prestazioni a pagamento definite dal Tariffario Unico Regionale\* e poste a carico del committente i lavori di bonifica (D.M. 6 settembre 1994 paragrafo 6a). La fattura sarà inviata a mezzo posta al richiedente dopo la chiusura della pratica.

## **10. ORGANIZZAZIONE PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO, EVACUAZIONE**

*(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. h)*

### **10.1 GESTIONE COMUNE DELLE EMERGENZE**

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale di concordamento, nel cantiere di cui al presente piano è da attuarsi la gestione comune delle emergenze.

La gestione delle emergenze è quindi posta in capo all'appaltatore, al direttore tecnico di cantiere ed ai lavoratori individuati all'uopo dall'appaltatore stesso.

### **10.2 STRUTTURE PRESENTI NEL TERRITORIO PRONTO**

**SOCCORSO: TELEF. 118**

**OSPEDALI:**

- BUCCHERI LA FERLA VIA MESSINAMARINA
- VINCENZO CERVELLO VIA TRABUCCO 180 TELEF. 091.6802111

- VILLA SOFIA PIAZZA SALERNO N°1 TELEF. 091.7801111
- POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" VIA DEL VESPRO 129, TELE.091.6551111

**CARABINIERI: TELEF. 113**

**VIGILI DEL FUOCO: TELEF. 115**

